



Giovedì 09/11/2023

Concordato preventivo biennale per soggetti ISA e forfettari

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Tra le misure in tema di procedimento accertativo approvate dal CdM nella seduta n. 57 dello scorso 3 novembre, anche il concordato preventivo biennale, introdotto al fine di favorire l'adempimento spontaneo. Possono accedere al concordato preventivo biennale (CPB) i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.Â

Per lâ€™applicazione del CPB, lâ€™Agenzia delle entrate formulerÃ una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dallâ€™esercizio dâ€™impresa, o dallâ€™esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dellâ€™imposta regionale sulle attivitÃ produttive.

Il decreto disciplina inoltre le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente puÃ² aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Concordato preventivo biennale per soggetti ISA e forfettari

Potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dallâ€™applicazione degli Indici sintetici di affidabilitÃ fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo dâ€™imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti (quali lâ€™aver ottenuto un punteggio di affidabilitÃ fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati; non avere debiti tributari ovvero, aver estinto quelli che tra essi sono dâ€™importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro).Â

Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono lâ€™accesso al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi dâ€™imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilitÃ di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi dâ€™imposta antecedenti).Â

Nei periodi dâ€™imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per lâ€™applicazione degli indici sintetici di affidabilitÃ fiscale. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, lâ€™Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente puÃ² aderire. Lâ€™adesione non produce effetti ai fini dellâ€™IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attivitÃ dâ€™impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che lâ€™accettazione della proposta dellâ€™Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca lâ€™obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi dâ€™imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalitÃ di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina lâ€™ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).

Accertamenti

Per i periodi dâ€™imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito allâ€™attivitÃ istruttoria dellâ€™Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato; lâ€™Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano lâ€™impiego di maggiore capacitÃ operativa per intensificare lâ€™attivitÃ di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono; i soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi allâ€™acconto e al saldo in scadenza al 30 giugno.



<https://www.governo.it>